

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER L'UTILIZZO DI UN DATA BASE UNICO DELLE STRUTTURE TRASFUSIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE OPERANTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA AUSL ROMAGNA

TRA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA con sede legale in via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna, C.F./Partita IVA 02483810392 in persona del Legale Rappresentante dott. Tiziano Carradori (di seguito AUSL)

E

AVIS COMUNALE DI CESENA ODV
AVIS COMUNALE DI FORLÌ ODV
AVIS PROVINCIALE DI RAVENNA ODV
ADVS DI RAVENNA ODV, Federata FIDAS
AVIS PROVINCIALE DI RIMINI ODV
(di seguito Associazioni) rappresentate dai rispettivi presidenti

di seguito indicati congiuntamente anche come le Parti o i Contitolari e ciascuna separatamente come la Parte o il Contitolare

PREMESSO CHE:

1. l'art. 26 del Regolamento UE 2016/79 (di seguito anche: "il GDPR" o il "Regolamento") prevede la possibilità che due o più titolari del trattamento dei dati personali condividano, come Contitolari, le finalità e le modalità del trattamento stesso;
2. a tal fine è però necessario stipulare un accordo interno che indichi le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR;
3. tra le parti è stato sottoscritto un accordo di contitolarità approvato con deliberazione n. 100 del 17.05.2013 e successivamente rinnovato con deliberazione n. 548 del 14.07.2015 e con determinazione n. 3793 del 25.11.2019 del Direttore della UO Piattaforma Amministrativa di Forlì- Cesena per l'utilizzo di un data base unico delle strutture trasfusionali e delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel territorio della AUSL Romagna;
4. dato atto che nei precedenti accordi sottoscritti è stato ritenuto che l'utilizzo di unico data base per tutto il territorio delle ex Aziende USL ora confluite nella AUSL Romagna, trovasse giustificazioni di carattere sanitario, di tracciabilità, di sicurezza, di qualità e contribuisse a garantire l'autosufficienza specifica dell'emoteca di Area Vasta Romagna, nonché all'autosufficienza regionale e nazionale, fornendo quindi un ulteriore livello qualitativo di servizio ai cittadini e che lo schema giuridico più idoneo fosse un modello che prevedeva una contitolarità fra gli enti e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 comma f) del D.Lgs. 196/03;

5. che in ragione delle finalità analiticamente descritte all'art. 5 del sopracitato accordo era stata prevista pertanto una contitolarietà nel trattamento dei dati fra i soggetti interessati;
6. che permangono alla data attuale le ragioni che hanno giustificato il precedente accordo sottoscritto, ora scaduto che pertanto si intende rinnovare nelle more dell'attivazione del sistema informativo unico regionale delle attività trasfusionali;
7. nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tanto AUSL quanto le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue dovranno, in ogni momento, adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse

Nella premessa sono riportate le ragioni che giustificano il presente accordo le cui specificazioni sono dettagliate negli articoli seguenti. Le premesse e gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Le parti

Le parti del presente accordo sono l'Azienda Usl della Romagna e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue di seguito riportate:

Associazione Avis Comunale di Cesena ODV

Associazione AVIS Comunale di Forlì ODV

Associazione AVIS Provinciale di Ravenna ODV

Associazione ADVS di Ravenna ODV, Federata FIDAS

Associazione AVIS Provinciale di Rimini ODV.

Art. 3 - Oggetto

Con il presente Accordo i Contitolari determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali e stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa. Il presente accordo ha ad oggetto la gestione e aggiornamento della banca dati del Sistema Informativo ELIOT delle strutture trasfusionali della Azienda Usl della Romagna e delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue del territorio della AUSL Romagna in cui confluiscono i dati anagrafici, i dati sanitari intesi quali dati particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, dei cittadini destinatari di una prestazione sanitaria come meglio specificati all'art. 4.

Art. 4 – Specificazione dei dati contenuti nella banca dati

I dati contenuti all'interno del sistema informatico trasfusionale ELIOT sono i dati personali comuni (anagrafici) e particolari (di natura sanitaria) ai sensi dell'art. 9 del GDPR riferibili ai pazienti, ai donatori e all'intero percorso donazionale dalla raccolta alla trasfusione nella sua complessità.

Art. 5 – Finalità della banca dati denominata ELIOT e dei relativi trattamenti

Già con la legge 04/05/1990 n. 107 e successivamente con la legge n. 219 del 2005, alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue viene riconosciuta la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione del sangue e dei suoi componenti e viene valorizzato il ruolo delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza di sangue, emocomponenti e plasmaderivati, del conseguimento dei più alti livelli di sicurezza nell'ambito di tutto il processo trasfusionale, dello sviluppo della medicina trasfusionale e in particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici e oncologici e del sistema urgenza/emergenza e dei trapianti. In ragione di queste premesse il rinnovo di tale accordo permette di continuare l'utilizzo di una banca dati finalizzata ad una maggiore qualificazione dell'offerta ai cittadini di prestazioni di assistenza sanitaria in ambito trasfusionale. Permette inoltre l'adozione di un modello più razionale di gestione delle risorse informative, di tracciabilità e di sicurezza dei dati, di gestione del rischio e di appropriatezza, di efficienza e qualità, e al miglioramento di tutte le attività amministrativo/gestionali correlate all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria.

Art. 6 – Obblighi delle parti

Le parti, sottoscrivendo il presente accordo, si impegnano a far confluire, all'interno della banca dati ELIOT, i dati personali comuni, di natura anagrafica, nonché i dati particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR degli utenti in relazione alle finalità proprie del trattamento dei dati dei pazienti/donatori, rispetto alle quali sono contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 679/2016.

Specificatamente si individuano le seguenti finalità di trattamento:

A) FINALITÀ COMUNI ALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE E AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

1. Gestione della cartella clinica del donatore dal punto di vista sanitario (compresi i dati di anamnesi familiare, fisiologica, patologica, dati di rischio, esame obiettivo ed esami strumentali), amministrativo (compreso aggiornamento dati di contatto) e profili di idoneità alla donazione.
2. Gestione della donazione: selezione dei donatori, chiamata per donazioni, iter della donazione (identificazione del donatore, registrazione esami pre-donazione, accettazione del medico, conclusione della donazione), produzione di documentazione (modulistica, questionario, certificati)
3. Gestione della raccolta con agende visite donatori e agende prenotazioni donazioni
4. Attività di validazione di referti, prenotazioni esami correlati alla donazione e alla valutazione di idoneità del donatore.
5. Distribuzione unità come trasferimento ad altre emoteche all'interno dell'AUSL Romagna

6. Gestione degli aspetti normativi in materia di tutela della privacy dei donatori
7. Rilevazione dati per monitoraggio e modulazione attività di raccolta, buon uso del sangue.
8. Rilevazione dati compensazioni economiche tra AUSL Romagna ed Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue
9. Ogni altra ulteriore finalità prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n.219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”.

B) FINALITÀ COMUNI ALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE OPERANTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’AUSL ROMAGNA:

1. Gestione dei dati del donatore per finalità proprie e di interesse delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, compresi gli aspetti amministrativo contabili
2. Rilevazione dati per debiti informativi
1. Le parti si impegnano inoltre ad adottare ogni provvedimento amministrativo che si renda necessario per il raggiungimento delle finalità previste dal presente accordo.

Art. 7 – Contitolarità del trattamento dei dati

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Europeo n. 679/2016, le parti sono contitolari dei trattamenti effettuati con la banca dati ELIOT in ragione delle finalità di trattamento dei dati come sotto specificato:

1. contitolarità fra la Azienda Usl della Romagna e le cinque Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue del territorio della AUSL Romagna per le finalità specificatamente elencate alla lettera A dell’art. 6 del presente atto;
2. contitolarità fra le cinque Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per le finalità specificatamente elencate alla lettera B) dell’art. 6 del presente atto.

Art. 8 – Adempimenti in materia di trattamento di dati personali

Sottoscrivendo il presente accordo, ciascuna parte dichiara di avere adempiuto e si impegna ad adempiere in futuro agli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali e a trattare i dati raccolti all’interno di “ELIOT” rispetto alle finalità sopra specificate.

In particolare, sottoscrivendo il presente accordo, relativamente alla contitolarità dei dati trattati nella Banca dati ELIOT, le parti si impegnano ad adottare le misure di sicurezza previste dal regolamento UE n. 679/2016 art. 32 e ad adottare le particolari misure previste dalla normativa in caso di trattamento di dati di natura sanitaria.

L’AUSL Romagna tramite la U.O. GSI si impegna a:

1. designare gli amministratori di sistema, conformemente a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008;
2. elaborare un piano di continuità operativa e di disaster recovery ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 82/2015 così come modificato dall’art. 41 comma 1 lett. a) del Dlgs, 179/2016;

3. garantire l'assistenza H24 e la manutenzione del sistema informativo trasfusionale ELIOT (comprensiva di manutenzione evolutiva per processi definiti annualmente dal Direttore Sanitario del Centro Servizi di Pievesestina) come da Determina n. 2536 dell' 1/8/2019.

Art. 9 Designazione dei Delegati al trattamento dei dati (ex responsabili interni)

La designazione dei Delegati al trattamento dei dati (ex responsabili interni) avverrà coerentemente alla definizione delle contitolarità fra Azienda e Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue della banca dati ELIOT, come stabilita col presente atto, in ragione delle finalità di trattamento dei dati e da parte dei medesimi soggetti contitolari di trattamento.

Per quanto concerne il trattamento dati con finalità comuni alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e alla Azienda Usl della Romagna (art. 6 lett. A) sono individuati Delegati al trattamento dei dati coloro che ricoprono le posizioni organizzative e funzionali di seguito elencate:

- Direttore SIMT Cesena – Forlì / Officina Trasfusionale
- Direttore SIMT Ravenna
- Direttore SIMT Rimini
- Persona Responsabile dell'UdR Avis Cesena
- Persona Responsabile dell'UdR Avis Forlì
- Persona Responsabile dell'UdR Avis Ravenna
- Persona Responsabile dell'UdR Avis Rimini.

Si precisa che il server contenente la banca dati è collocato presso il Data Center di Forlì dell'AUSL Romagna; pertanto il Direttore della UO Governo Sistemi Informativi è designato Delegato al trattamento con riguardo pure alla sicurezza fisica del server e in qualità di gestore del contratto di fornitura del Sistema ELIOT è responsabile per gli aspetti del software applicativo.

Vengono definiti all' Allegato 1 del presente accordo i compiti cui sono tenuti i Delegati al trattamento e le relative istruzioni.

La nomina dei soggetti come sopra individuati è condizionata, per oggetto e per durata, all'incarico ricoperto e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del medesimo. Con le medesime modalità verranno designati i Delegati al trattamento a seguito di avvicendamento nei ruoli definiti.

Compete ai Delegati al trattamento designare - in nome e per conto del rispettivo Titolare del trattamento - gli autorizzati per i trattamenti dei dati all'interno della banca dati ELIOT che verranno individuati fra il personale assegnato alla struttura di riferimento.

Le Associazioni e Federazioni di donatori volontari si riservano di procedere con successivi atti alla individuazione dei responsabili interni di trattamento per le attività riconducibili alle finalità elencate all'art. 6 lett. B del presente accordo.

Art. 10 – Responsabili (esterni) di trattamento dati

L'Azienda USL della Romagna si impegna a designare responsabili (esterni) di trattamento dati i fornitori tecnici che operano sulla banca dati Eliot.

Art. 11 – Informativa resa al donatore per trattamento dati in ELIOT

Le parti, sottoscrivendo il presente accordo, si impegnano ad adottare modalità coordinate di rilascio dell'informativa secondo le indicazioni contenute all'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Il rilascio dell'informativa ex art. 13 del Regolamento per il trattamento dei dati in ELIOT viene effettuato da personale autorizzato al primo accesso del donatore.

L'informativa rimane disponibile ad ogni accesso del donatore ai Servizi di Medicina trasfusionale o presso i punti di raccolta gestiti dalle UdR, in quanto esposta nei luoghi in cui viene effettuato il prelievo e pubblicata nel sito web istituzionale, e della stessa viene tenuta a disposizione copia in formato cartaceo per la consegna al donatore che la richiede.

È fatto salvo quanto previsto dal D.M. 02/11/2015 N. 69 in merito al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali relativi alla donazione di sangue.

Art. 12 – Regole di accesso alla banca dati

I dati contenuti nella banca dati sono resi consultabili agli operatori sanitari e amministrativi aziendali e delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue afferenti alle parti che sottoscrivono il presente accordo secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR e in accordo con l'art. 31 del DM 02/11/2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti".

L'attività di abilitazione secondo profili definiti e condivisi a livello del comitato di Programma Sangue e Plasma di AUSL Romagna avviene in conformità ai principi di finalità del trattamento, di indispensabilità e necessità, nonché di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati.

I dati saranno, altresì, visibili dagli operatori dei Fornitori, direttamente coinvolti nell'erogazione dei servizi di cui trattasi, che hanno un rapporto contrattuale con gli Enti Titolari di cui all'Art. 2 e che sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

L'elenco dei profili di accesso alla banca dati e le loro specificità sono definiti puntualmente all'interno della stessa banca dati, nelle tabelle di configurazione del sistema. L'assegnazione, la disabilitazione e la modifica dei profili ai singoli operatori autorizzati al trattamento dei dati all'interno della banca dati ELIOT, devono essere richieste formalmente da ciascun Delegato del trattamento nei confronti del personale che opera nell'ambito della struttura di competenza.

Art. 13 -Obblighi per le parti derivanti dall'esercizio dei diritti dell'interessato

Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Regolamento UE 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento.

L'obbligo di risposta derivante dalle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato sarà effettuata dalla Parte che avrà materialmente provveduto all'obbligo d'informazione di cui sopra.

Art. 14- Responsabilità

Le Parti saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

Ogni Parte potrà essere chiamata a risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, la Parte che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sull'altra Parte responsabile effettiva del danno, esercitando l'azione di regresso.

Tuttavia le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue non sono responsabili per i danni agli interessati o a terzi che possano derivare da colpa nella custodia del server o per eventuali errori dei sistemi e programmi informatici relativi al funzionamento della banca dati Eliot, salvo il caso di accesso abusivo derivante da erronea conservazione delle credenziali o erronea operazione di inserimento dati o mancata adeguata protezione dei propri strumenti informatici.

Art. 15 - Pubblicità

Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Regolamento UE 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo, riportandolo nelle proprie informative.

Art. 16- Sicurezza

Le Parti si impegnano a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità, fornendo sufficiente documentazione alla controparte.

Art. 17 – Notifica all'autorità di Controllo delle violazioni di dati personali (c.d. data breach)

Le parti, in conformità a quanto indicato nelle Linee guida sui data breach redatte dal Gruppo di lavoro art. 29, stabiliscono che la responsabilità per gli adempimenti degli obblighi previsti dagli art. 33 e 34 del Regolamento Europeo n. 679/2016 sia attribuita alla Ausl Romagna. Pertanto le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue comunicheranno alla Ausl Romagna senza ingiustificato ritardo dopo esserne venute a conoscenza qualsiasi evento che possa comportare una violazione, anche accidentale, dei dati personali oggetto di trattamento, fornendo tutte le informazioni disponibili sull'evento e prestando la necessaria collaborazione in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica delle suddette violazioni alla Autorità Garante e/o di comunicazione delle stesse agli interessati.

Art. 18- Modifiche

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto.

Art. 19- Diritti d'autore sulla banca dati

I diritti morali e patrimoniali sulla banca dati ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, 64 quinquies e 64 sexies della l. 633/1941 sono di contitolarità delle parti che sottoscrivono il presente atto.

Art. 20 – Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dal 01/01/2023 al 31/12/2025, con possibilità di effettuare rinnovi, se occorrenti, e comunque cesserà di avere efficacia a seguito della definizione del sistema informativo unico regionale delle attività trasfusionali.

Allegato: Istruzioni per i responsabili interni del trattamento dei dati

Letto, confermato e sottoscritto.

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Il Direttore Generale
Dott. Tiziano Carradori



Documento
firmato da:
TIZIANO
CARRADORI
19.06.2023
14:42:20 UTC

ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI
SANGUE DI RAVENNA ODV – Federata
FIDAS

Il Presidente pro tempore
Monica Dragoni
03.08.2023
09:59:22

ASSOCIAZIONI
SANGUE – Sez



ITALIANI DEL
le di Cesena -

Il Presidente pro tempore
Giunchi Gualtiero

Firmato digitalmente da: GUALTIERO
GIUNCHI
Data: 21/06/2023 10:56:39

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL
SANGUE – Sezione Comunale di Forlì
ODV

Il Presidente pro tempore
Malaguti Roberto
Ordine
Ingegneri
Provincia di
Forlì-Cesena
Ingegnere
03.07.2023
09:06:57

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL
SANGUE - Sezione Provinciale di Ravenna
- ODV

Il Presidente pro tempore
Bellenghi Marco

Firmato digitalmente da: BELLENGHI MARCO
Data: 27/07/2023 12:42:32

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL
SANGUE – Sezione Provinciale di Rimini -
ODV

Il Presidente pro tempore
Pazzaglini Pietro

Firmato digitalmente da: Pietro
Pazzaglini
Data: 28/07/2023 12:14:39

ALLEGATO 4-1 Accordo Banca dati Trasfusionale
ISTRUZIONI PER I DELEGATI AL TRATTAMENTO DEI DATI INDIVIDUATI
DALL' ACCORDO BANCA DATI TRASFUSIONALE RESPONSABILI (INTERNI)
DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I Delegati al trattamento, in attuazione del Regolamento Europeo n. 679 /2016 e in ragione dell'incarico ricoperto e a completamento dell'atto di nomina ricevuto, devono assicurare gli adempimenti connessi a una compiuta e corretta attività di protezione dei dati personali nel rispetto della normativa e delle ulteriori disposizioni aziendali e delle Associazioni in materia.

È compito dei Delegati al trattamento:

- assicurare che gli interessati ricevano l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati nella Banca Dati ELIOT nonché l'informativa e rilascino il consenso al trattamento dei dati personali relativi alla donazione di sangue ai sensi del D.M. 2/11/2015 n. 69;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal titolare;
- designare formalmente - in nome e per conto del titolare del trattamento - gli autorizzati del trattamento, impartendo loro idonee istruzioni e vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
- adottare le misure di sicurezza indicate e predisposte dal titolare del trattamento sia per le banche dati informatizzate che per gli archivi cartacei;
- verificare periodicamente lo stato di applicazione della normativa Privacy, nonché il buon funzionamento, la corretta applicazione e la conformità alle indicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate;
- comunicare ai Titolari del trattamento senza ingiustificato ritardo qualsiasi evento che possa comportare una violazione, anche accidentale dei dati personali oggetto di trattamento (Data Breach);
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati, anche attraverso verifiche periodiche; qualora riscontri delle difformità, il trattamento deve essere adeguato o cessare;
- per i trattamenti di dati con procedura informatizzata richiedere l'attivazione delle credenziali di autenticazione informatica per gli autorizzati specificando a quali dati e tipi di operazioni ciascun incaricato può accedere in relazione ai propri compiti;
- compatibilmente con l'ambito di attività adottare le misure di sicurezza tecniche e soprattutto organizzative al fine di proteggere i dati da trattamenti non autorizzati illeciti, dal rischio di perdita, di distruzione o di danno accidentale;
- partecipare ai momenti formativi organizzati dall'azienda ed assicurare la partecipazione dei propri preposti;
- collaborare con la UO Affari Generali e legali, con la UO Governo Sistemi informativi e con il Responsabile della Protezione dei dati per assicurare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento aziendale;
- non porre in essere trattamenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già comunicati per il Registro dei trattamenti senza la preventiva autorizzazione del Titolare del trattamento;
- richiedere all'UO Governo Sistemi Informativi le autorizzazioni al rilascio delle abilitazioni agli applicativi informatici aziendali per i singoli preposti nonché comunicare tempestivamente l'eventuale disabilitazione in caso di cessazione;
- incentivare lo sviluppo, fra il personale dipendente, di una cultura della "privacy";
- per ogni esigenza di verifica, chiarimento o approfondimento di tematiche inerenti la privacy, rapportarsi con il DPO dell'azienda o con i DPO delle Associazioni.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e alle disposizioni aziendali o delle Associazioni in materia.